

# OSSERVATORIO DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE

*Substantive criminal law observatory*

**Gaia Gandolfi - Andrea De Lia<sup>1</sup>**

**Abstract [ITA]:** questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale depositate nel quarto trimestre 2024, nonché il riferimento ad alcune novità normative in materia di diritto penale sostanziale intervenute nel medesimo periodo.

**Parole chiave:** diritto penale sostanziale - evoluzioni giurisprudenziali - novità normative

**Abstract [ENG]:** *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court and the Constitutional Court filed in the fourth quarter of 2024, as well as references to some regulatory innovations in the field of substantive criminal law.*

**Key words:** *substantive criminal law - jurisprudential developments - regulatory innovation*

**SOMMARIO:** 1. Premesse. - 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al quarto trimestre 2024. - 3. Il repertorio delle sentenze della Corte costituzionale. - 4. Le novità normative.

## 1. Premesse.

L'Osservatorio contiene una rassegna delle massime relative ad alcune delle più interessanti pronunce della Corte di cassazione intervenute nel quarto trimestre del corrente anno.

Tra di esse, si segnala la sentenza delle Sezioni Unite in materia di danno di speciale tenuità nel delitto di rapina.

Segue un repertorio delle massime delle sentenze pronunciate dalla Consulta, nonché una rassegna delle novità normative, tra cui il nuovo Codice della strada ed il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali

## 2. IL REPERTORIO DELLE PIÙ IMPORTANTI PRONUNCE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2024.

---

<sup>1</sup> In questo numero, il repertorio della giurisprudenza della Corte di cassazione nonché la rassegna delle novità normative sono state curate da Gaia Gandolfi. La rassegna della giurisprudenza della Consulta, invece, è stata redatta da Andrea De Lia.

**1) CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 4<sup>^</sup>, 1 ottobre 2024, (ud. 11/06/2024), Sentenza n. 36461**

**Circolazione stradale - Obbligo di segnalazione di un pericolo da parte del conducente - Omicidio colposo.**

Il conducente di un veicolo che perda parte del suo carico sulla carreggiata ha l'obbligo, ex art. 161, commi 1 e 2, CdS, di segnalare prontamente il pericolo, esponendo l'apposito segnale triangolare mobile. L'omissione di tale doverosa condotta, laddove determini un incidente veicolare, configura un antecedente causale dell'evento sinistroso, non potendosi qualificare l'eventuale comportamento imprudente dei conducenti dei veicoli sopraggiunti in termini di atipicità o eccezionalità, collocandosi, invece, nell'ambito della prevedibilità.

**2) Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2024, ud. 21 giugno 2024, n. 36566**

**Peculato - Concorso dell'*extraneus*.**

È configurabile il concorso ex art. 110 c.p. dell'*extraneus* nel delitto di peculato, laddove non è necessario che l'autore materiale del reato sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio; è, tuttavia, indispensabile che il correo privo di qualifica soggettiva, per appropriarsi della *res*, abbia sfruttato la relazione di possesso «per ragione del suo ufficio o servizio» del soggetto qualificato con il bene oggetto di apprensione (nel caso di specie si era contestato il concorso di alcuni dipendenti di una società attiva nel settore delle spedizioni con soggetti qualificati con riferimento alla sottrazione di merci in transito).

**3) Cass., Sez. V, 2 ottobre 2024, ud. 12 settembre 2024, n. 36585**

**Bancarotta fraudolenta - Fallimento cagionato da dolo o operazioni dolose.**

In tema di bancarotta fraudolenta, integra gli estremi dell'operazione dolosa di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 il protratto e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie/contributive, nella misura in cui detta condotta, incrementando in maniera ingiustificata l'esposizione nei confronti dell'erario, rende prevedibile il conseguente dissesto della società (nello stesso periodo si veda in senso analogo Cass., Sez. V, 16 ottobre 2024, ud. 11 giugno 2024, n. 37954).

**4) Cass., Sez. V, 3 ottobre 2024, ud. 16 maggio 2024, n. 36856**

**Bancarotta fraudolenta - Distrazione e dissipazione.**

In tema di bancarotta fraudolenta, la distrazione consiste in operazioni di "distacco" dal patrimonio sociale, senza alcun utile per l'impresa, di beni ed altre utilità idonee a cagionare

un depauperamento del patrimonio sociale stesso, in danno del ceto creditizio; la dissipazione, invece, si sostanzia nell'impiego dei beni sociali in maniera del tutto distorta rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di scelte, consapevoli, disallineate rispetto alle effettive esigenze dell'impresa, in ragione, in particolare, delle dimensioni della stessa, nonché delle precipue condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.

**5) Cass., Sez. III, 10 ottobre 2024, ud. 10 luglio 2024, n. 37236**

**Combustione illecita di rifiuti - Obbligo di bonifica**

I soggetti onerati, ai sensi dell'art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della bonifica e del ripristino del sito ove si è proceduto alla illecita combustione di rifiuti, debbono essere individuati, innanzitutto, nel proprietario o in qualunque persona che abbia con l'area interessata un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli e, dunque, da imporgli, l'esercizio di una funzione di protezione e custodia della *res*, finalizzata, per l'appunto, ad evitare che la medesima area possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente. Il dovere di provvedere alla bonifica ed al ripristino del sito inquinato, tuttavia, incombe anche sull'autore della violazione, ovverosia su colui che ha provocato in via diretta l'inquinamento dell'area di proprietà altrui.

**6) Cass., Sez. III, 10 ottobre 2024, ud. 10 luglio 2024, n. 37237**

**Responsabilità amministrativa dell'ente - Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.**

La particolare causa di esclusione della punibilità *ex art. 131-bis c.p.* non opera nelle ipotesi di responsabilità amministrativa dell'ente *ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, attesa non solo la differenza esistente tra le due forme di responsabilità (quella in capo all'ente e quella in capo all'autore dell'illecito), ma anche la natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica realizzò il reato presupposto. Sicché, l'eventuale applicazione al soggetto agente della disposizione di cui all'art. 131-bis c.p. non preclude l'irrogazione nei confronti dell'ente la sanzione amministrativa, essendo in tali casi necessario procedere ad un autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso.

**7) Cass., Sez. II, 10 ottobre 2024, ud. 19 settembre 2024, n. 37402**

**Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni,**

Non è configurabile il delitto di esercizio delle proprie ragioni (bensì quello di estorsione) nelle ipotesi in cui il soggetto si sia attivato di propria iniziativa, in assenza di un previo concerto e intesa con il creditore.

**8) Cass., Sez. IV, 14 ottobre 2024, ud. 26 settembre 2024, n. 37660**

#### **Reati in materia di stupefacenti**

Ai fini della configurabilità di una delle condotte descritte nell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale in ordine alla qualità e alla quantità della sostanza stupefacente oggetto di sequestro, potendo risultare sufficiente anche il solo riscontro del c.d. "narcotest"; in tali ipotesi, però, il giudice deve fornire adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza.

**9) Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2024, ud. 26 settembre 2024, n. 37747**

#### **Maltrattamenti.**

Integra il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. e non già quello più tenue di abuso dei mezzi di correzione *ex art.* 571 c.p. l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche laddove tale condotta sia sorretta da «*animus corrigendi*». Affinché, infatti, possa ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 571 c.p. è necessario che la risposta educativa del soggetto agente sia sempre proporzionata alla gravità del comportamento tenuto dal minore e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica ovvero afflittivi della personalità del minore medesimo.

**10) Cass., Sez. III, 16 ottobre 2024, ud. 25 settembre 2024, n. 37948**

#### **Reati edilizi - Ordine di demolizione.**

L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, presuppone l'accertamento giudiziale di un abuso edilizio (segnatamente un intervento eseguito in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dallo stesso, ovvero con variazioni essenziali) ed è finalizzato, attraverso la rimozione dell'abuso medesimo, al ripristino della legalità violata, tanto è vero che detto ordine è insensibile sia all'intervenuta morte del reo - trattandosi di misura *ad rem* - sia alla decorrenza del termine di prescrizione. Sicché, le preclusioni alla sua esecuzione possono provenire solo da circostanze, anche sopravvenute, incidenti sull'abusività stessa dell'opera, ovvero sulla sua destinazione a fini leciti. In tale prospettiva, quindi, non ogni tipo di provvedimento del giudice amministrativo può incidere sull'ordine di demolizione adottato

dal giudice penale con sentenza di condanna irrevocabile, ma solo quelli che abbiano concretamente esaminato il profilo di abusività di un intervento e non siano, dunque, conseguiti a mere valutazioni di tipo procedurale.

**11) Cass., Sez. feriale, 16 ottobre 2024, ud. 27 agosto 2024, n. 38123**

**Reati contro il patrimonio - Reato presupposto.**

Ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio che presuppongono la realizzazione di altra fattispecie criminosa (quali, ad esempio, la ricettazione o il riciclaggio), è sufficiente che il reato presupposto, quale elemento costitutivo essenziale delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, non essendone, di contro, necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. La sussistenza del reato presupposto, quindi, è ipotizzabile sulla base di concreti elementi indiziari.

**12) Cass., Sez. III, 24 ottobre 2024, ud. 25 settembre 2024, n. 38909**

**Violenza sessuale - Dissenso.**

In tema di violenza sessuale, il dissenso, sia pure implicito, della persona offesa rappresenta un elemento costitutivo del reato *de quo*, necessario affinché possa dirsi integrata la condotta tipica. Il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, nel corso della convivenza, non ha, però, valore scriminante, laddove sia dimostrato che la persona offesa sia sottostata a tali rapporti in ragione delle continue violenze e minacce perpetrate dal soggetto agente nei suoi confronti, in modo da coartare fortemente la capacità di reazione della stessa per paura di conseguenze ancor più pregiudizievoli. In simili ipotesi, infatti, si deve ritenere sussistente la consapevolezza, in capo al reo, del rifiuto, sebbene implicito, ai congiungimenti carnali.

**13) Cass., Sez. III, 28 ottobre 2024, ud. 12 settembre 2024, n. 39599**

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

La responsabilità per la condotta di cui all'art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (specificamente abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) imputabile all'ente o all'impresa si estende anche al dipendente che abbia dato causa all'evento o abbia, comunque, contribuito alla commissione della condotta stessa, non trattandosi di reato proprio. Il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152/2006, infatti, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, a prescindere dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima.

**14) Cass., Sez. II, 30 ottobre 2024, ud. 23 ottobre 2024, n. 40015**

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

Il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla normativa in materia di c.d. “*bonus edilizi*” a seguito della trasmissione di fatture false inerenti ad opere in realtà mai eseguite (condotta che sostanzia un vero e proprio artificio e raggiri in danno della PA), integra la fattispecie di cui all’art. 640-*bis* c.p. e non già quella di indebita percezione di erogazioni pubbliche prevista dall’art. 316-*ter* c.p., atteso che il riconoscimento del credito da parte dell’ente pubblico avviene a seguito dell’induzione in errore dello stesso.

**15) Cass, Sez. VI, 31 ottobre 2024, ud. 17 settembre 2024, n. 40174**

**Rifiuto d’atti di ufficio.**

L’art. 328 c.p. disciplina, ai commi 1 e 2, due distinte fattispecie di reato. Nell’ipotesi di cui al comma 1, infatti, attesa l’incidenza dell’atto “rifiutato” su materie specifiche («giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità»), il mancato compimento dell’atto medesimo «senza ritardo», impattando su beni di valore primario, integra *ex se* il reato, la cui consumazione coincide con la indebita omissione del provvedimento dovuto. È, dunque, la natura intrinsecamente indifferibile dell’atto che qualifica la nozione di rifiuto penalmente rilevante, atteso che solo in questo caso l’inerzia omissiva del soggetto qualificato si connota in termini di rifiuto, integrando, allora, la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 328 c.p. Quanto, invece, alla fattispecie di cui al comma 2 della predetta disposizione incriminatrice, ai fini della sua integrazione è necessario il concorso di due condotte omissive, rappresentate dalla mancata adozione dell’atto entro trenta giorni dalla formale richiesta scritta della parte interessata, che deve assumere il contenuto di una formale diffida ad adempiere, nonché l’assenza di giustificazione in ordine alle ragioni del ritardo.

**16) Cass., Sez. V, 31 ottobre 2024, ud. 25 settembre 2025, n. 40301**

**Atti persecutori.**

La prova della sussistenza di uno degli eventi alternativamente richiesti dall’art. 612-*bis* c.p. non presuppone la produzione, da parte della persona offesa, di documentazione medica attestante lo stato di disagio, di timore e di ansia in questa generato dalle condotta tenuta dal soggetto agente, essendo, di contro, sufficiente che gli elementi sintomatici del grave turbamento psicologico siano ricavabili dalle dichiarazioni rese dalla medesima persona offesa, dai suoi comportamenti conseguenti al comportamento realizzato dal reo, nonché dalla condotta stessa di quest’ultimo.

**17) Cass., Sez. III, 5 novembre 2024, ud. 18 luglio 2024, n. 40555**

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.**

In materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, atteso che tale disposizione incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale.

**18) Cass., Sez. V, 6 novembre 2024, ud. 20 settembre 2024, n. 40738**

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

Integra il reato di cui all'art. 2638, comma 2, c.c. qualsivoglia forma di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, ivi inclusa l'omessa comunicazione di informazioni dovute; trattasi di un reato a forma libera di evento, che si sostanzia, quest'ultimo, non solo nel totale impedimento dell'esercizio della funzione di vigilanza, ma altresì nel concreto intralcio frapposto al dispiegarsi della funzione, rappresentato da condotte tali da determinare considerevoli difficoltà o, comunque, un rilevante rallentamento dell'attività di controllo, con esclusione, dunque, del mero ritardo.

**19) Cass., Sez. V, 7 novembre 2024, ud. 8 ottobre 2024, n. 40872**

### **Indebita percezione di erogazioni pubbliche.**

L'art. 316-*ter* c.p. tutela la libera formazione della volontà della PA ovvero dell'Unione Europea in merito all'erogazione di risorse pubbliche e, conseguentemente, l'efficiente destinazione di dette risorse in favore soltanto dei soggetti che ne abbiano diritto. In tale prospettiva, allora, integra gli estremi del delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (e non già quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p.) la condotta del soggetto che, ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, produca una falsa attestazione sulle proprie condizioni reddituali; ciò in quanto la predetta esenzione consentirebbe al privato di beneficiare di un indebito vantaggio economico in danno della collettività.

**20) Cass., Sez. IV, 13 novembre 2024, ud. 23 ottobre 2024, n. 41710**

### **Omicidio stradale.**

In tema di omicidio stradale, le cause sopravvenute idonee ad assumere un'efficacia causale esclusiva nella verifica dell'evento non sono solo quelle che innescano un percorso causale del tutto autonomo rispetto a quello provocato dal soggetto agente, ma anche quei fatti sopravvenuti che danno luogo ad una linea di sviluppo totalmente anomala e

imprevedibile della condotta antecedente, circostanza che, ad esempio, non potrebbe ravvisarsi in caso di velocità sostenuta del veicolo investito, a fronte dell'inosservanza dell'obbligo di dare precedenza da parte del conducente del veicolo investitore.

**21) Cass., Sez. III, 13 novembre 2024, ud. 4 luglio 2024, n. 41721**

#### **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**

Oggetto di immediata tutela della disposizione di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è la necessità di preservare la riscossione del credito erariale da attività finalizzate al fraudolento depauperamento del patrimonio del debitore (che rappresenta la garanzia del debito erariale contratto), così da ostacolare l'attività di riscossione coattiva del credito. È, quindi, necessario che, per effetto della condotta descritta nella norma incriminatrice di riferimento, si determini una situazione tale per cui il bene oggetto di alienazione simulata, ovvero in relazione al quale sono stati compiuti atti fraudolenti, appaia all'Erario come realmente uscito dal patrimonio del debitore, così da ostacolarne, se non addirittura renderne impossibile, il recupero.

**22) Cass., Sez. I, 13 novembre 2024, ud. 4 ottobre 2024, n.41872**

#### **Confisca in casi particolari - Terzo estraneo al reato.**

In tema di confisca *ex art. 240-bis c.p.* nei confronti del terzo estraneo alla realizzazione di uno dei reati indicati nella medesima disposizione, è onere dell'accusa quello di provare la sussistenza della discordanza tra l'intestazione formale e la concreta ed effettiva disponibilità della *res*, non potendosi ritenere sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra il valore dei beni intestati e il reddito dichiarato dal terzo, nella misura in cui tale presunzione è prevista, dal medesimo art. 240-*bis c.p.*, solo nei confronti dell'imputato. In tale prospettiva, però, occorre aggiungere che la presunzione di cui sopra opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, laddove la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi espletata, correlata ad ulteriori circostanze del fatto concreto, si riveli dimostrativa della natura simulata dell'intestazione.

**23) Cass., Sez. IV, 15 novembre 2024, ud. 24 ottobre 2024, n. 41977**

#### **Furto "lieve".**

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 626 c.p., con particolare riferimento all'ipotesi di cui al n. 2 della norma incriminatrice (c.d. "furto lieve per bisogno"), la valutazione della tenuità del valore del bene sottratto deve essere condotta non già in senso assoluto, bensì relativo, avuto riguardo all'utilizzo della cosa che il soggetto agente si è



proposto o ha realizzato per il soddisfacimento di una grave ed urgente necessità. Il «grave ed urgente bisogno» di cui alla norma in disamina si riferisce, peraltro, ad esigenze primarie della persona, che attengono non solo alla sua sopravvivenza, ma anche all'igiene personale o alla salute.

**24) Cass., Sez. Unite, 15 novembre 2024, ud. 27 giugno 2024, n. 42124**

**Rapina - Danno di speciale tenuità.**

Il delitto di cui all'art. 628 c.p. ha natura plurioffensiva, atteso che il danno che ne deriva involge non soltanto la sfera patrimoniale della persona offesa, ma anche gli aspetti lesivi della libertà psico-fisica del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto. Per tali motivi, ai fini dell'operatività della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene sottratto sia di modesto valore economico, dovendosi, altresì, valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia.

**25) Cass., Sez. III, 19 novembre 2024, ud. 12 settembre 2024, n. 42371**

**Reati edilizi**

Il pergolato, quale opera di edilizia libera, si sostanzia in una struttura aperta nella parte superiore e priva di chiusure laterali, realizzata con materiali leggeri, senza fondamenta, di modeste dimensioni e di semplice rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra, generalmente mediante piante rampicanti o teli. Laddove detta struttura venga "bullonata" al suolo la stessa dovrà qualificarsi come opera inamovibile e, pertanto, per la sua realizzazione sarà necessario un titolo abilitativo.

**26) Cass., Sez. IV, 20 novembre 2024, ud. 23 ottobre 2024, n. 42483**

**Omicidio o lesioni colpose - Violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.**

Le norme antinfortunistiche mirano a tutelare non solo i lavoratori durante l'espletamento dell'attività, ma anche soggetti terzi che transitino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il datore. Sicché, ove in tali luoghi si verificano, in danno del terzo, i reati di cui agli artt. 589 o 590 c.p., è configurabile la circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, purché la violazione e l'evento dannoso siano eziologicamente connesse, la norma violata sia finalizzata a prevenire proprio il sinistro verificatosi, e la presenza di terzi estranei all'attività ed all'ambiente lavorativo, nel luogo e al momento dell'infortunio, non abbia carattere di atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso causale

(nel caso di specie si è ritenuta configurabile la circostanza aggravante in relazione ad un caso in cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un parco era stato riconosciuto responsabile per la morte occorsa ad un minore che era caduto in un pozzo non segnalato nel documento di valutazione dei rischi).

**27) Cass., Sez. II, 20 novembre 2024, ud. 23 ottobre 2024, n. 42524**

**Rapina.**

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 628 c.p., l'elemento costitutivo della minaccia può estrinsecarsi, oltre che attraverso una condotta esplicita e palese, anche con modalità differenti e, quindi, in maniera implicita, sottintesa, indeterminata, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, che la minaccia sia idonea a incutere timore nella persona offesa, nonché a coartarne la volontà, tenuto conto del contesto in cui si realizza il reato, della personalità del soggetto agente e delle condizioni soggettive della vittima.

**28) Cass., Sez. VI, 25 novembre 2024, ud. 11 settembre 2024, n. 42941**

**Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.**

Affinché sia configurabile il reato di cui all'art. 391-ter c.p. è necessario che la condotta sanzionata abbia ad oggetto esclusivamente un «apparecchio telefonico» o comunque «altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni» considerati nella loro unitarietà, immediatamente utilizzabili per le comunicazioni con l'esterno, con esclusione, quindi, di eventuali accessori, quale, ad esempio, la scheda SIM. Ciò in quanto la scheda SIM costituisce un accessorio del telefono cellulare o di altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, che permette di accedere al servizio fornito da un operatore di telefonia; detta scheda, senza il dispositivo in cui va inserita, non è, pertanto, idonea a consentire comunicazioni di sorta. Nessuna delle locuzioni utilizzate dal legislatore nella disposizione di riferimento può, infatti, assumere, tra i suoi possibili significati letterali, anche quello di "carta o scheda SIM"; diversamente opinando, infatti, ci si porrebbe al cospetto di una non consentita operazione di estensione analogica della fattispecie incriminatrice.

**29) Cass., Sez. VII, 28 novembre 2024, ud. 29 ottobre 2024, n. 43579**

**Concorso di persone nel reato - Connivenza non punibile.**

La connivenza non punibile implica una condotta meramente passiva del soggetto agente, del tutto inidonea ad apportare il benché minimo contributo alla realizzazione del reato; il concorso nel reato commesso da altro soggetto, invece, richiede una positiva e consapevole

partecipazione, morale ovvero materiale, all'altrui condotta criminosa, che può intervenire in tutte o solo in alcune fasi della ideazione, organizzazione o esecuzione della fattispecie.

**30) Cass., Sez. IV, 29 novembre 2024, ud. 19 settembre 2024, n. 43717**

**Infortuni sul lavoro - Appalto - Rresponsabilità del committente.**

In tema di infortuni sul lavoro, il committente è titolare *ex lege* di una autonoma posizione di garanzia, idonea a fondare la responsabilità del medesimo, sia in ordine alla scelta dell'impresa - incombendo sullo stesso gli obblighi di verifica imposti dall'art. 90 d.lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81 - sia nelle ipotesi di omesso controllo in relazione all'adozione, da parte dell'appaltatore, dei presidi generali volti alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'obbligo di verifica di cui all'art. 90 d.lgs. n. 81/2008 non ha per oggetto, infatti, il mero controllo dell'iscrizione dell'impresa appaltatrice nell'apposito registro, integrando questo solo un adempimento di carattere amministrativo.

**31) Cass., Sez. III, 3 dicembre 2024, ud. 25 settembre 2024, n. 44037**

**Reati culturalmente orientati - Violenza sessuale.**

In tema di violenza sessuale, il bene protetto dalla norma incriminatrice di riferimento è rappresentato dalla libertà sessuale intesa quale diritto assoluto e inviolabile della persona, non rilevando la diversa impostazione culturale in ordine ai rapporti coniugali. La valutazione della condotta criminosa, infatti, è impermeabile ad eventuali giustificazioni dedotte in nome di asserite diversità culturali in ordine alla concezione del rapporto coniugale, nella misura in cui le stesse condurrebbero non solo al sovvertimento del principio dell'obbligatorietà della legge penale, ma anche, e soprattutto, all'affievolimento della tutela di un diritto assoluto e inviolabile dell'individuo quale è, per l'appunto, la libertà sessuale.

**32) Cass., Sez. I, 4 dicembre 2024, ud. 25 ottobre 2024, n. 44477**

**Molestia o disturbo alle persone-**

Ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 660 c.p. realizzata per mezzo del telefono, ciò che viene in considerazione è la natura invasiva dello strumento utilizzato per raggiungere il destinatario, a nulla rilevando la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire la condotta disturbante, escludendo o bloccando, ad esempio, l'utenza del soggetto agente.

**33) Cass., Sez. V, 9 dicembre 2024, ud. 22 novembre 2024, n. 45009**

### **Misure di prevenzione - pericolosità generica - violazione degli obblighi fiscali.**

Sussiste in capo al soggetto dedito in modo continuativo all'inosservanza degli obblighi di natura fiscale una forma di pericolosità sociale idonea alla collocazione del medesimo nell'alveo dell'art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Da ciò deriva che i beni derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente acquisita come sopra (ovverosia evasione fiscale) possono formare oggetto di confisca, in quanto provento di delitto.

**34) Cass., Sez. II, 9 dicembre 2024, ud. 28 novembre 2024, n. 45015**

### **Occupazione abusiva di immobile - Stato di necessità.**

In tema di occupazione abusiva di un immobile (art. 633 c.p.) la scriminante dello stato di necessità opera solo nelle ipotesi in cui sussista il pericolo di un danno grave alla persona (che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione) che sia attuale e transitorio, non potendo, invece, essere invocata da chi versi in difficoltà economiche permanenti, ma non connotate dal predetto pericolo, per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere definitivamente la propria esigenza abitativa.

**35) Cass., Sez. II, 9 dicembre 2024, ud. 26 novembre 2024, n. 45230**

### **Riciclaggio.**

Il delitto di cui all'art. 648-bis c.p. risulta integrato anche in assenza di una modifica sostanziale degli elementi identificativi tipici del bene oggetto del reato, potendo la condotta sanzionata sostanziarsi anche in attività che, pur non mutando l'essenza della *res* di provenienza delittuosa, rappresentino un *quid pluris* rispetto alla semplice azione di ricezione del bene e siano volte ad ostacolare l'identificazione del bene medesimo quale provento di un precedente reato. In tale prospettiva, dunque, anche l'attività materiale di trasferimento della cosa da un luogo ad altro è idonea a configurare il delitto *de quo*, laddove precluda di fatto un'agevole identificazione dell'origine illecita del bene.

**36) Cass., Sez. III, 10 dicembre 2024, ud. 6 novembre 2024, n. 45250**

### **Reati edilizi.**

In tema di reati edilizi, la totale difformità dell'intervento rispetto all'organismo edilizio autorizzato (art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile nelle ipotesi in cui l'opera realizzata non rientri tra quelle consentite e rivesta una propria autonomia e novità non solo sotto il profilo costruttivo, ma anche nella prospettiva della valutazione economico-sociale.

Può, allora, aversi difformità totale anche nelle ipotesi di modifiche apportate mediante la realizzazione di opere interne dalle quali sia derivato un intervento avente rilevanza urbanistica, in quanto incidente sull'assetto del territorio attraverso l'incremento del carico urbanistico. Quanto, poi, al requisito della autonoma utilizzabilità dell'opera difforme, lo stesso non implica che questa sia separata dall'organismo edilizio complessivamente assentito, dovendosi, invece, interpretare nel senso che il corpo difforme deve consistere in una struttura individuabile e idonea ad un uso indipendente, sebbene per accedervi sia necessario transitare attraverso lo stabile principale.

**37) Cass., Sez. IV, 11 dicembre 2024, ud. 4 dicembre 2024, n. 45405**

#### **Infortuni sul lavoro - appalto di opere - piano operativo di sicurezza**

Nelle ipotesi in cui sul cantiere operino più imprese esecutrici, su ciascuna di esse incombe l'onere di redigere un proprio piano operativo di sicurezza (POS), equivalendo quest'ultimo al documento di valutazione dei rischi, con conseguente obbligo di redazione in capo ad ogni datore di lavoro.

### **3. IL REPERTORIO DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.**

#### **1) Corte cost., 17 ottobre 2024, ud. 24 settembre 2024, n. 162 - Pres. Barbera - Rel. Viganò**

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2-ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. "Codice antimafia") nella parte in cui tale disposizione prevede che, in caso di sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale nel periodo in cui l'interessato è detenuto, il Tribunale debba verificare la persistenza della pericolosità sociale solo laddove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni. La Consulta ha più volte chiarito come sia nell'ambito delle misure di sicurezza, sia in quello delle misure di prevenzione, che sono accumulate dall'esigenza di contrastare il pericolo di commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi, i requisiti applicativi debbano essere verificati al momento dell'applicazione in concreto delle misure. Talché, la disposizione indubbiata, introdotta dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, reggendosi su una presunzione di persistente pericolosità, è distonica rispetto ai principi che governano la materia.

#### **2) Corte cost., 22 ottobre 2024, ud. 24 settembre 2024, n. 166 - Pres. Barbera - Rel. Buscema**

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine all'art. 341-bis c.p. nella parte in cui sanziona il reato di oltraggio a pubblico ufficiale con la pena minima della reclusione di sei mesi, pena afflitta, ad avviso del rimettente, da irragionevolezza e sproporzionalità anche in considerazione del fatto che la predetta sanzione sarebbe stata determinata in misura eguale al più grave reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli

elementi costitutivi del reato *de quo*, introdotti dal legislatore con d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 2019, n. 77, “arricchiscono” la dimensione offensiva della fattispecie rispetto alla precedente formulazione, sanzionando condotte di apprezzabile gravità, che rendono intrinsecamente non sproporzionata, né irragionevole la previsione di una pena minima di sei mesi di reclusione. Il tutto anche alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, che riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore non solo nella determinazione delle pene irrogabili agli autori di reati, ma anche nella selezione delle condotte costitutive reato.

#### 4. Le novità normative.

- **D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141**, *pubblicato in GU serie generale n. 232 del 3 ottobre 2024, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”*, che ha abrogato il d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

Tra le significative novità introdotte dal provvedimento, merita di essere segnalata in questa sede la rimodulata disciplina relativa al reato di contrabbando, ora declinato in due macrocategorie di carattere generale, ovverosia il contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 All. 1 al d.lgs. n. 141/2024) ed il contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 All. 1 al d.lgs. n. 141/2024).

In particolare, la prima fattispecie (contrabbando per omessa dichiarazione) sanziona con la multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti (tra i quali figura, a seguito della novella, anche l’IVA all’importazione) chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali (comma 1). Tale sanzione si applica altresì al detentore di merci non unionali, nel caso in cui rifiuti o non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza (comma 2).

Quanto, invece, all’ipotesi di contrabbando per dichiarazione infedele, la norma incriminatrice prevede l’irrogazione di una multa dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a carico del soggetto che dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti, in modo non corrispondente all’accertato.

Occorre rimarcare che il nuovo impianto sanzionatorio attribuisce rilevanza penale alle sole violazioni che superino la soglia di 10.000 euro di diritti di confine dovuti (laddove, al di sotto di tale importo, le violazioni costituiscono, invece, illeciti amministrativi), ovvero qualora ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 88, comma 2, lett. da a) a d) d.lgs. n. 141/2024 (art. 96 All. 1 al d.lgs. n. 141/2024).

Dette due macrocategorie compendiano tutte le fattispecie di contrabbando precedentemente frammentate in diverse disposizioni (come, ad esempio, quelle di cui agli artt. 282, 288, 289, 294 e 303 dell’abrogato d.P.R. n. 43/1973), diverse da quelle specificamente

disciplinate negli articoli successivi, quali: contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80); contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82); contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83); contrabbando di tabacchi lavorati (artt. 84-86).

Occorre rimarcare che ai sensi dell'art. 94 dell'All. 1 al d.lgs. n. 141/2024 nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Laddove non sia possibile procedere alla confisca dei beni di cui sopra, la disposizione prevede che sia ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona (comma 1). Sono, inoltre, assoggettati a confisca anche i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci, ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare (comma 2). Il successivo comma 3 prevede, poi, l'operatività dell'art. 240 c.p. nelle ipotesi in cui si tratti di «mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza». Al comma 5 è, inoltre, stabilito che nei casi di reato di contrabbando aggravato ai sensi dell'art. 88 comma 2, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 240-*bis* c.p. (c.d. "confisca allargata").

Il d.lgs. n. 141/2024 ha, inoltre, esteso le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato degli enti, novellando l'art. 25-*sexiesdecies* del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 mediante l'introduzione di ulteriori reati "presupposto", connessi alla materia delle accise, ed ampliando le misure interdittive applicabili all'ente (art. 4 d.lgs. n. 141/2024).

Per effetto della novella, dunque, oggi gli illeciti previsti dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, (c.d. "Testo Unico Accise"), sono ora annoverati fra i reati presupposto che possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il d.lgs. n. 141/2024 ha, inoltre, apportato modifiche al predetto Testo Unico Accise.

Al riguardo, si osserva, allora, che, per ciò che più interessa in questa sede, in ordine alla fattispecie di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504/1995 ("Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici") sono state introdotte condizioni in presenza delle quali è configurabile il tentativo (peraltro sanzionato con la medesima pena prevista per il reato consumato) e sono state inserite soglie di punibilità, al di sotto delle quali il fatto costituisce illecito amministrativo.

È stata, poi, introdotta la nuova fattispecie di "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati" di cui all'art. 40-*bis* del Testo Unico delle Accise, punita con la reclusione da due a cinque anni nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto un quantitativo di tabacchi superiore a 15 kg (pena aumentata al ricorrere di una delle circostanze aggravanti indicate nel neo introdotto art. 40-*ter* d.lgs. n. 504/1995). Al di sotto di tale soglia di rilevanza penale è, invece, prevista la comminazione di una sanzione amministrativa, graduata a seconda del quantitativo di tabacchi lavorati sottratto

all'accertamento o al pagamento dell'accisa, alle modalità della condotta e alla gravità del fatto.

Sempre con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 40-*bis* Testo Unico Accise, la disposizione di cui all'art. 40-*quater* (anch'esso inserito dal d.lgs. n. 141/2024) contiene, poi, una disciplina di favore, volta a incentivare la realizzazione di condotte di ravvedimento nonché una collaborazione investigativa da parte del reo. Il tutto, prevedendo una riduzione delle pene allorquando l'autore del reato «si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato, o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

Si segnala, ancora il nuovo comma 1-*quater* dell'art. 44 Testo Unico Accise, che, in tema di confisca, dispone l'applicazione della confisca allargata (art. 240-*bis* c.p.) in caso di condanna, per uno dei delitti previsti dal medesimo Testo Unico, ad una pena non inferiore nel massimo a 5 anni.

- **D.l. 1 ottobre 2024, n. 137**, pubblicato GU Serie Generale n.230 dell'1 ottobre 2024, conv. con modificazioni dalla l. 18 novembre 2024, n. 171, recante **“Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria”**.

Quanto alle modifiche che hanno interessato il codice penale, si rileva che il provvedimento, all'art. 635 c.p., dopo il comma 2 ha inserito il comma seguente «chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».

- **D.lgs. 7 ottobre 2024, n. 156**, pubblicato in GU Serie Generale n. 247 del 21 ottobre 2024, recante **“Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la comunità e i paesi terzi”**.

Interviene sull'art. 70 d.P.R. n. 309/1990, introducendo alcune modifiche alla regolamentazione dei precursori di droghe, con un *focus* particolare sulla categoria 4, che include i medicinali per uso umano e veterinario a base di efedrina e pseudoefedrina.



- **D.l. 11 ottobre 2024, n. 145**, pubblicato in *GU Serie Generale n. 239 dell'11 ottobre 2024*, recate **"Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"** (c.d. "Decreto flussi").

Tra le modifiche introdotte dalla novella si segnala, in particolare, la previsione di un nuovo permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui al neo introdotto art. 18-*ter* d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; detto documento è rilasciato dal questore laddove il reato di cui all'art. 603-*bis* c.p. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro") sia realizzato in danno «di un lavoratore straniero sul territorio nazionale, siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili».

Detto permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia; consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, o lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e autonomo, «fatti salvi i requisiti minimi di età».

Il permesso di soggiorno in disamina è revocato nel caso in casi di successiva condanna per un delitto non colposo ovvero in caso di applicazione di una misura di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

- **D.l. 23 ottobre 2024, n. 158**, pubblicato in *GU Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2024*, recante **"Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale"**, che ha ridefinito l'elenco dei Paesi di origine sicuri, ovverosia **Albania; Algeria; Bangladesh; Bosnia-Erzegovina; Capo Verde; Costa d'Avorio; Egitto; Gambia; Georgia; Ghana; Kosovo; Macedonia del Nord; Marocco; Montenegro; Perù; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Tunisia**.

Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'esame prioritario delle domande di protezione internazionale formulate dai cittadini provenienti dai predetti Paesi.

- **D.l. 5 novembre 2024, n. 173**, pubblicato in *Suppl. ordinario n. 40 alla GU n. 279 del 28 novembre 2024*, recante **"Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali"**.

Il decreto è stato adottato in attuazione delle deleghe contenute nell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (recante "Delega al Governo per la riforma fiscale"), a norma del quale il Governo era stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Il Testo unico, in vigore dal 29 novembre 2024, raccoglie in un unico *corpus* normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, riproducendo i principi generali contenuti nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ("Disposizioni

generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie"); le disposizioni sanzionatorie contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ("Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi"); le disposizioni sanzionatorie contenute nelle singole leggi d'imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone RAI; nonché le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attualmente compendiate nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

L'articolato tiene, altresì, conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, emanato in attuazione dell'art. 20 della l. n. 111/2023, ed è suddiviso in 3 parti, per complessivi 102 articoli: la parte I riguarda le disposizioni in materia di sanzioni amministrative, la parte II le disposizioni in materia di sanzioni penali e la parte III le disposizioni finali.

Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 173/2024 troveranno applicazione dall'1 gennaio 2026; ai sensi dell'art. 101, a decorrere dalla predetta data sarà abrogato, tra l'altro, il d.lgs. n. 74/2000, ad eccezione degli art. 21-*bis* e 21-*ter*.

- **Legge 25 novembre 2024, n. 177**, pubblicata in *GU Serie Generale n. 280 del 29 novembre 2024*, recante **"Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"**, entrata in vigore il 14 dicembre 2024.

**Tra le principali novità introdotte dalla novella, si segnalano le seguenti:**

i) all'art. 186 Cds, dopo il comma 9-*bis*, sono stati inseriti i commi 9-*ter* e 9-*quater*. In particolare, il nuovo comma 9-*ter* prevede l'apposizione sulla patente del conducente, condannato per i reati di guida in stato d'ebbrezza di cui al comma 2, lettera b) e lettera c) dell'articolo 186, dei codici unionali 68 e 69 di cui all'All. I della direttiva n. 2006/126/CE, ovvero sia divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida e limitazione alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo *alcolock* (trattasi di dispositivo che registra il tasso alcolemico del guidatore, funzionando in modo analogo ad un piccolo etilometro, che va utilizzato obbligatoriamente prima di poter avviare il veicolo e che, in caso di superamento di un certo limite, ne impedisce l'accensione o la guida). Detta prescrizione «permane sulla patente per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dall'articolo 186, comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui all'articolo 186, comma 2, lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna»; è fatta, però, salva la possibilità per la Commissione medica per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di imporre una maggiore durata della prescrizione, in occasione della conferma di validità della patente. Il neo introdotto comma 9-*quater* dell'art. 186 Cds prevede, invece, un inasprimento delle sanzioni indicate al comma 2, lett. a), b) e c) della medesima disposizione (aumento di un terzo) nei confronti del conducente sulla cui patente siano stati apposti i suddetti codici unionali 68 e 69; le predette sanzioni sono, invece,

raddoppiate nel caso in cui sia stato alterato, manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i sigilli del dispositivo di blocco, (il c.d. *alcolock*);

**ii) all'art. 187 Cds è stata soppressa la locuzione «in stato di alterazione psico-fisica» dai commi 1 e 1-bis della medesima disposizione.**

È stato, inoltre, **riscritto il comma 2-bis** che, all'esito della novella, così recita: «quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso».

È stato, poi, **modificato il comma 5-bis**, in tema di divieto di proseguire il tragitto impartito dalla polizia stradale anche solo sulla base dei primi e preliminari controlli, laddove l'esito di quelli successivi non sia ancora disponibile.

La novella ha, inoltre, previsto un **nuovo comma 5-ter**, ai sensi del quale il divieto di proseguire il tragitto può essere impartito anche nelle ipotesi in cui non sia possibile effettuare gli accertamenti analitici di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 «e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo». In tali casi, il prefetto «dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni».

**All'art. 187 Cds sono stati, peraltro, aggiunti i commi 6-bis**, concernete i minori degli anni 21 resisi responsabili del reato in disamina; **6-ter**, che disciplina la commissione del reato da parte di soggetto sprovvisto di patente di guida; **6-quater**, in ordine alla durata della patente di guida nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8;

**iii) al comma 1 dell'art. 589-bis c.p. è stato aggiunto il seguente periodo:** «la stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte»; il comma 2 della medesima disposizione è stato, invece, così sostituito: «chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni»;

**iv) anche l'art. 590-bis c.p. è stato interessato dalla novella**, laddove al comma 1 di detta disposizione incriminatrice è stato aggiunto il seguente periodo: «le stesse pene si applicano

a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali»; il comma 2 è stato, invece, sostituito dal seguente: «chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime»;

**v) quanto, poi, alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. ("abbandono di animali"), al comma 1 è stato inserito il seguente periodo: «quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo», mentre dopo il comma 2 è stato aggiunto il seguente: «all'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».**